

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO COORDINATO NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E PER LA GESTIONE DEL VOLONTARIATO IN MATERIA DI CONVIVENZA CIVILE, POLIZIA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - Associazione LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE SEZIONE DI FERRARA ODV.

S.p. 82

L'anno Duemilaventidue (2022), con la presenta scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

Unione dei Comuni Valli e Delizie, in persona del Dirigente del Settore Polizia Locale Dott. Ciarlini Carlo, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Unione Valli e Delizie, (C.F. 93084390389), sita in Portomaggiore (FE), 44015 in Piazza Umberto I° n. 5, Comando Polizia Locale, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 100 del 07.03.2022;

e

Associazione LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE SEZIONE DI FERRARA ODV - (C.F. 92008460385), costituitasi con atto rep. n. 3063 del 14.10.2020 - in persona del suo Presidente MELOTTI ANDREA, nato a Bologna il 03.10.1983, domiciliato per la carica in Argenta (FE), Via Felice Foresti, 3/1, in virtù dell'istanza di adesione al progetto in convenzione acclarata al protocollo n. 7234 del 10.03.2022

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Scopo della convenzione

1. La presente convenzione, e tutti gli eventuali atti a essa afferenti, ha lo scopo di valorizzare e disciplinare l'apporto **L'Associazione LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE SEZIONE DI FERRARA ODV** negli ambiti qui ritenuti di interesse strategico nella crescita di un rapporto sinergico tra Amministrazioni Comunali, Unione dei Comuni e Comunità.

2. Ai sensi di questa convenzione, **l'Associazione LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE SEZIONE DI FERRARA ODV** rappresenta uno strumento per il perseguimento del bene pubblico e di comunità, ed in nessun caso sostituisce o surroga le competenze e le responsabilità che la normativa attribuisce al Sindaco, né ne limita i poteri o ne condiziona l'autonomia decisionale.

3. L'Unione stipula convenzioni con le organizzazioni del terzo settore a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

4. La presente Convenzione è espressione dei principi e di quanto previsto con Regolamento approvato con Delibera C.U.

n. 7 del 24/02/2022, e adottata in ragione dell'articolo 1, comma 3 dello stesso.

5. Ogni richiamo al regolamento qui operato è riferito al "Regolamento per il supporto coordinato degli enti del terzo settore nelle attività di controllo del territorio e per la gestione del volontariato in materia di convivenza civile, polizia urbana e protezione civile", approvato con Delibera G.U. n. 7 del 24/02/2022.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione, giusto quando previsto dal Regolamento all'articolo 2, comma 1, ha per oggetto la disciplina del coordinamento organizzativo e operativo dell'Associazione sottoscrittente per le attività di:

| | | |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| X | a. controllo ambientale, | Attività svolta nell'ambito |
| | con riferimento al | delle proprie competenze, |
| | servizio di presidio del | giuridicamente |
| | territorio dell'Unione dei | riconosciute, di vigilanza |
| | Comuni Valli e Delizie, | e controllo in materia |
| | secondo un piano | ambientale: scarichi, |
| | coordinato di vigilanza | abbandoni, depositi e sulla |
| | | tutela degli animali; |
| | | l'attività ha una valenza |
| | | anche di carattere |

informativo generica o
specifica e di veicolazione
dei comportamenti e delle
corrette prassi di
smaltimento/gestione dei
rifiuti.

b.controllo del territorio Vigilanza informativa
ai sensi e per gli effetti orientata ad aumentare la
dei Regolamenti di Polizia cultura del rispetto e del
Urbana in vigore nei decoro del territorio, con
Comuni di Argenta, attribuzione della
Portomaggiore e Ostellato, possibilità di accertare ed
a supporto dell'attività elevare sanzioni ai sensi
della Polizia Locale dell'art. 3, commi 2 e 3,
del "Regolamento sulla
*Convivenza civile, la
sicurezza e la qualità
della vita*".

X **c.protezione civile,** in S'intendono quegli
tutte le circostanze per interventi ammessi a
le quali le supporto delle fasi
Amministrazioni emergenziali qualora sia
convenzionate ritenessero stato emesso stato di
di avvalersi della allerta e sia stato chiesto

collaborazione delle
Associazioni di p.c.
presenti sul territorio

espressamente il supporto
da parte delle strutture di
protezione civile comunali
(o dell'Unione), sia per
attività di monitoraggio
che di presidio di aree a
rischio; deve comunque
trattarsi di eventi non
fronteggiabili con
l'ordinario impiego di
uomini e mezzi a
disposizione dell'autorità
comunale o di altre
autorità competenti
all'intervento. Può
contemplare anche attività,
preventivamente concordata
e non continuativa,
conseguente a eventi
straordinari per i quali
non sono adottabili in
situazione di urgenza
interventi alternativi.

X **d.presidio scolastico,**

Attività di osservazione,

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| osservazione del | accompagnamento e |
| territorio, con | monitoraggio, esclusa |
| particolare riferimento | l'attività di viabilità |
| alla presenza nei pressi | comunque riconducibile ad |
| delle scuole di ogni | attività esclusive di |
| ordine e grado, o impianti | polizia stradale, sulla |
| accessori, con funzione di | eventuale presenza di |
| monitoraggio delle | persone estranee e/o non |
| ordinarie dinamiche di | rientranti nell'ordinaria |
| interazione ragazzi/adulti | dinamica di interazione tra |
| nelle fasi di entrata e | adulti e ragazzi nei |
| uscita dai plessi (escluse | periodi di entrata e uscita |
| funzioni di viabilità) | scuole. |

2. L'Associazione opera nell'ambito delle prerogative e qualifiche ammesse dalle norme vigenti e, per gli accertamenti amministrativi relativi ai Regolamenti di Polizia Urbana, a specifico incarico, se ammesso o non vietato dai medesimi regolamenti.

3. Gli enti convenzionati si avvalgono dell'opera dell'Associazione attraverso la funzione di coordinamento operativo della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Art. 3

Durata e ambito territoriale

1. La presente convenzione ha durata di 5 anni e decorre dalla sua sottoscrizione, salvo modifiche organizzative, normative, statutarie o generali che determinino l'impossibilità a svolgere le attività ivi previste. È ammesso il recesso delle parti dai rispettivi obblighi assunti in convenzione, e gli effetti decorrono dall'efficacia della formale comunicazione che lo dispone.

2. L'Ambito territoriale di operatività dell'Associazione, conseguente al presente accordo, è quello dei comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, coincidente con il territorio dell'Unione Valli e Delizie.

3. La sottoscrizione della presente convenzione decorre dalla data indicata nella premessa al presente atto convenzionale.

Art. 4

Destinatari della Convenzione - Associazioni aderenti

1. Possono aderire alla presente Convenzione solamente le Associazioni che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del Regolamento.

2. Le predette Associazioni devono possedere i requisiti e le qualifiche richieste per l'attività di controllo, vigilanza e - per la protezione civile - essere formalmente riconosciute e iscritte all'albo provinciale/regionale di Protezione Civile ovvero essere autorizzate in tal senso da competenti Autorità provinciali o di Protezione Civile.

3. Le Associazioni devono espressamente indicare gli ambiti di supporto per i quali si impegnano a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione. Detto impegno si intende espressamente essere assunto con la sottoscrizione della convenzione relativa.

4. Eventuali ulteriori convenzioni specifiche possono essere sottoscritte dalla Polizia Locale con Associazioni per finalità simili: in questo caso, tuttavia, per le modalità di rimborso spese si applicano inderogabilmente i criteri di cui all'articolo 9.

Art. 5

Obblighi per l'Associazione

1. L'Associazione, ai sensi dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, 2° comma, dichiara di:

- avere sede legale nel comune di Argenta, e precisamente in via Felice Foresti n. 3/1;
- avere in essere un accordo di collaborazione con la Polizia Municipale di Codigoro e Polizia Provinciale di Ferrara;

2. L'Associazione **LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE SEZIONE DI FERRARA ODV** in virtù della presente convenzione e nell'espletamento dei servizi si impegna espressamente ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento, e a non percepire analoghe utilità per le stesse attività sotto altra forma.

Art. 6

Coordinamento operativo.

1. Il coordinamento operativo è in capo alla Polizia Locale dell'Unione e si esplica per mezzo di direttive, annotazioni, comunicazioni, incontri.
2. Le Associazioni concordemente nominano un referente, a rotazione annuale, che sarà il diretto riferimento per la Polizia Locale e che periodicamente renderà l'attività e che rappresenterà le problematiche emergenti e lo stato del coordinamento.
3. Due volte l'anno sarà convocato un incontro tra i Presidenti (o incaricati) delle associazioni e la Polizia Locale per analizzare l'andamento dell'accordo.

Art. 7

Programmazione del piano dei servizi

1. La programmazione ha carattere "dinamico", e consiste nella predisposizione di un calendario operativo condiviso: detto calendario assegna lo svolgimento di un certo numero di servizi concordati per ogni Associazione, anche in base alle risorse messe annualmente a disposizione dell'Unione per i rimborsi delle spese sostenute.
2. Le modalità di dettaglio del piano vengono stabilite dal Comando di Polizia Locale dell'Unione.

3. L'Associazione si impegna per la programmazione dei servizi a utilizzare esclusivamente il calendario informatico condiviso, utilizzando l'account di cui alla lett. j) dell'articolo 7 del Regolamento, attraverso la gestione del quale il referente incaricato per la polizia locale effettua controlli e modifiche, oltre che il conteggio dei servizi e ogni altra attività ivi gestibile.

Art. 8

Rimborso spese e contributo annuale

1. Annualmente L'Unione dei Comuni Valli e Delizie individua con delibera di Giunta le risorse da destinare ai rimborsi di cui all'articolo 10 del Regolamento, specificamente indicando le quote per le attività di cui all'articolo 5 della presente convenzione.

2. Per ottenere il riconoscimento al rimborso, da erogarsi semestralmente, i servizi dell'Associazione devono rispondere ai seguenti requisiti previsti dall'articolo 10, commi 4 e 5, del Regolamento.

3. Per le attività espressamente richieste al di fuori della programmazione di cui all'articolo 10, comma 6, il rimborso spese avverrà in deroga ai requisiti anche in misura frazionata.

4. Il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie curerà il monitoraggio periodico e complessivo

delle attività e potrà in ogni momento chiedere chiarimenti e documentazioni a sostegno.

5. L'Associazione al termine dell'esercizio annuale, e comunque prima della liquidazione della seconda tranche di rimborsi, dovrà dichiarare formalmente a sostegno di quali spese è stato utilizzato il contributo annuale iniziale, eventualmente allegando documentazione giustificativa.

6. Il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto relazionato e di fare controlli sull'effettivo svolgimento dei servizi stessi.

7. Per i servizi di cui all'art 10 comma 3 del Regolamento, se svolti sotto il coordinamento dell'autorità regionale/provinciale di protezione civile, nulla è dovuto; se svolti previa diretta richiesta del Comune per eventi a carattere comunale comunque riconducibili a una situazione di emergenza reale, il rimborso è dovuto se non previsto da altro accordo convenzionale e se viene utilizzato il veicolo.

Art. 9

Presenza sul territorio. Accertamenti e controlli

1. Eventuali accertamenti e controlli svolti dall'Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) e B), possono essere oggetto di verbalizzazione e conseguente irrogazione della sanzione solamente qualora queste siano

abilitate a farlo in base alla Legge che definisce prerogative e limiti specifici.

2. Eventuali accertamenti e sanzione conseguenti a violazioni previste dal vigente "Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita", qualora esulino dalle materie per le quali i volontari sono nominativamente legittimati in base a normative speciali, possono essere effettuati solamente previa specifica nomina con decreto sindacale ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento a cui si fa integrale riferimento.

Art. 10

Uso di divisa e segni distintivi

1. Non è autorizzato dall'Unione l'utilizzo esclusivo della divisa associativa, se finalizzata a un servizio specifico che nulla a che fare - per materia o ambito - con quello svolto; qualora, peraltro, l'Associazione abbia una propria divisa è sufficiente, mentre opera nell'ambito dei servizi programmati o richiesti, che abbia comunque un segno distintivo che verrà concordato con il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

2. Nessuna guardia volontaria e di nessuna tipologia può espletare servizi di polizia stradale, nonostante alcune di esse nell'esercizio delle loro esclusive funzioni hanno la qualifica di polizia giudiziaria, e neppure può fare

legittimamente uso di segnali lampeggianti né in alcun modo di paletta segnaletica conforme al modello per l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

3. Questo vale anche per i mezzi privati di protezione civile, ove questi non sono destinati allo specifico uso. L'installazione di detti dispositivi visivi/acustici deve essere specificata sul libretto di circolazione.

4. Alla luce delle finalità e degli obiettivi che la legge, anche regionale, individua per l'utilizzo di tali forme di volontariato, è da escludere la possibilità di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e contestazione delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, se non nell'ambito delle funzioni specifiche riconosciute. Una fattiva collaborazione con le polizie locali si realizza, soprattutto, per il tramite di una qualificata attività di segnalazione delle problematiche riscontrate finalizzata al miglioramento delle funzioni di prevenzione e controllo svolta dalla polizia locale. Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di istituto: le segnalazioni pervenute dai Volontari così come coordinati costituiscono, qualora non difettanti di elementi essenziali, elementi probanti per la contestazione

della eventuale violazione o per la prosecuzione dell'accertamento.

5. E' invece ammesso l'utilizzo, sotto la responsabilità del personale operante, di strumentazione finalizzata esclusivamente alle attività d'istituto, luminosa o meno, anche se questa richiede il possesso di abilitazioni particolari e queste sono possedute.

6. In relazione a particolari esigenze, e solo sotto il coordinamento specifico di personale di polizia locale, può essere ammesso l'utilizzo di palette finalizzate ad informare ed a segnalare agli utenti della strada di pericoli e/o eventi in corso. Questo tipo di dotazioni devono essere concordate con il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Art. 11

Dotazioni strumentali

1. Nello svolgimento delle attività l'Associazione utilizza strumenti e veicoli propri o di proprietà dei soci. Annualmente l'Associazione fornisce all'Unione elenco delle strumentazioni in dotazione.

2. L'Unione dei Comuni Valli e Delizie, nella sua politica di sostituzione dei veicoli, può prevedere la donazione o la cessione definitiva di veicoli all'Associazione, la quale

successivamente si assume tutti gli oneri e le responsabilità per la gestione e la circolazione.

3. L'Unione dei Comuni Valli e Delizie può anche prevedere di assegnare in comodato d'uso gratuito strumenti operativi e/o gestionali, quali personal computer od apparati radio di cui abbia previsto la sostituzione. L'Associazione si impegna a restituirli al termine del loro uso o allo scioglimento dell'associazione o a richiesta o a smaltirli correttamente in caso di fine ciclo vita.

Art. 12

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda al Regolamento e alle normative di settore.

Art. 13

Registrazione

1. Il presente contratto viene redatto nella forma della scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986.

2. Le eventuali spese saranno completamente a carico del richiedente.

Unione dei Comuni Valli e Delizie

Dott. Ciarlini Carlo (f.to in digitale)

**Associazione LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE SEZIONE
DI FERRARA ODV**

Melotti Andrea (f.to in digitale)